

Publicato il 23/05/2024

N. 01721/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 02286/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2286 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Ficano, Nella Scilabra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello n.40;

***contro***

Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi 52;

Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile n.182 e con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

### ***per l'annullamento***

A) quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Comune di Bagheria prot.-OMISSIS-dell"11 ottobre 2021 con cui è stata disposta la revoca in autotutela dell'attestazione di Concessione edilizia in sanatoria del 13 giugno 2011 n. 82, l'annullamento degli effetti derivanti dalla dichiarazione di Abitabilità depositata all"UTC e registrata al-OMISSIS- ed il diniego dell"istanza di condono edilizio L.47/85 (P.C. 1565/C). - ove occorra e possa, del Decreto dell"Assessore per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione n. 7761/94 pubblicato in G.U.R.S. n.56 il 12/11/94 con il quale è stato apposto il vincolo paesaggistico nel Comune di Bagheria;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 20/6/2023:

- dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS- adottata dal Comune di Bagheria e successivamente notificata;

C) quanto ai motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7/5/2024:

-del provvedimento n. -OMISSIS-del 21 marzo 2024 adottato dal Comune di Bagheria nella quale il Comune dopo un esame dell'istanza di annullamento in autotutela da parte della Sig.ra - OMISSIS- ha ritenuto che "non siano emerse evidenze che possano condurre all'annullamento richiesto".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria e della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

Vista l'ordinanza -OMISSIS- sulla domanda cautelare proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti;

Vista l'ordinanza del CGA n.-OMISSIS-

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso introduttivo, parte ricorrente insorge avverso il provvedimento del Comune di Bagheria, prot.-OMISSIS-del 11/10/2021 con cui è stata disposta in autotutela la revoca dell'attestazione di concessione edilizia in sanatoria del 13/6/2011 n. 82 e l'annullamento degli effetti derivanti dalla dichiarazione di Abitabilità depositata all'UTC e registrata al-OMISSIS- ed il diniego dell'istanza di condono edilizio L.47/85 relativamente all'immobile *"...costituito da un'elevazione fuori terra della superficie di circa mq. 176,00, sito nel Comune di Bagheria-OMISSIS-"* per il quale era stata presentata istanza di condono in data 30 aprile 1986 (istanza in atti doc. n.6 della produzione di parte, in cui invero si rinvennero a nome del medesimo ricorrente due differenti domande di sanatoria: la prima n. -OMISSIS-relativa alla particella-OMISSIS- e inerente ad un immobile di consistenza pari a tre elevazioni fuori terra e con volume pari a mc.773,00; la seconda n. -OMISSIS-relativa alla particella/e -OMISSIS- inerente ad un immobile di consistenza di un piano fuori terra e con volume pari a mc.517,86);

Considerato che con il primo ricorso per motivi aggiunti, con coeva domanda cautelare, parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione -OMISSIS-;

Considerato che con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti è stata rigettata *"...tenuto conto di quanto documentato dall'Amministrazione comunale di Bagheria in ordine a quanto dalla stessa desunto dall'originale della aerofotogrammetria del 1986 dalla quale si ricava, diversamente da quella prodotta dal dante causa della ricorrente al momento della*

*presentazione della domanda di sanatoria ex l.r. 37/1985, l'assenza a quella data dell'immobile per cui è controversia", malgrado nella domanda di condono edilizio del 1986 la parte abbia dichiarato che l'anno di ultimazione risale al 1976;*

Considerato che in sede di appello cautelare il C.G.A. si è pronunciato in riforma con ordinanza n. -OMISSIS- precisando che le doglianze di parte ricorrente appaiano, per quanto qui rileva, "*... meritevoli di approfondimento in sede di merito, specie con riguardo alle risultanze aerofotogrammetriche - (...) in ordine all'asserita discordanza documentale della risultanza del 1986*";

Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre una verifica e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm. disporre quanto segue:

a) alla verifica provvederà il preposto al seguente organismo: il dirigente *pro tempore* della "S.A.S. TD" s.r.l., Società Aerofotogrammetrica Siciliana Tecnologie Digitali (CF e PIVA 05590260823), con sede in Palermo, Via Valdemone 44, con possibilità di delega ad altro funzionario del medesimo ente dotato di adeguate competenze tecniche;

b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti:

-i) verificare se nella aerofotogrammetria data volo 07/05/1986 è riscontrabile la presenza dell'immobile in proprietà della ricorrente, identificato come in narrativa e la cui ultimazione dichiarata in sede di domanda di sanatoria risalirebbe al 1976, descrivendone se del caso la conformazione e ogni altro elemento utile alla esatta individuazione della consistenza e forma planovolumetrica dell'immobile stesso;

-ii) verificare ed accertare, sulla base di precedenti e successive riprese aerofotogrammetriche, la data di effettiva realizzazione dell'immobile e se lo stesso ha subito modifiche nel corso del

tempo, utilizzando anche la documentazione utilizzata dallo stesso Comune tra cui a) la *"...ortofoto dell'anno 1979, effettuata su committenza Enel della ditta Bloom di Parma ed in dotazione all'UTC"* che lo stesso Ente locale avrà cura di mettere a disposizione dello stesso verificatore e a depositare in atti previa attestazione di conformità della documentazione in suo possesso; b) l'ortofoto SAS volo Luglio 1992, in cui ad avviso del Comune *"..è apprezzabile una sagoma ad 'L', pertanto non riconducibile all'edificio in questione"*;

-iii) depositare in atti l'originale della aerofotogrammetria data volo 07/05/1986 relativa all'area di che trattasi;

-iv) esaminare ed accertare l'autenticità della aerofoto ripresa aerea del maggio 1986, rilasciata alla parte interessata in data 12/01/2011, depositata dalla stessa parte presso il Comune a corredo della pratica di condono 1565/C, che il Comune di Bagheria avrà cura di mettere a disposizione dello stesso verificatore e versare in atti previa attestazione di conformità della copia rilasciata e versata;

-v) fornire ogni altro dato e/o osservazione utile in ordine ai fatti di causa;

c) la verifica avrà luogo entro il termine del 01 settembre 2024;

d) la relazione conclusiva sarà depositata entro il termine del 15 settembre 2024; tenuto conto della tipologia di verifica richiesta, il contraddittorio tra le parti sarà garantito nella sede processuale successiva;

e) fissa un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di € 1.000,00, ponendole provvisoriamente a carico della parte ricorrente;

Ritenuto di dover fissare per l'ulteriore trattazione l'udienza di discussione del merito alla data del 18 dicembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione l'udienza del 18 dicembre 2024, ore di rito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza nonché alla sua integrale trasmissione, a mezzo pec, all'Ente verificatore sopra nominato.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Viola Montanari, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Stefano Tenca**

IL SEGRETARIO